



**CONTRATTO**  
**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE, A MEZZO POSTA**  
**ORDINARIA MASSIVA E RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, DEI**  
**SOLLECITI DI PAGAMENTO**

**CIG Z7C2EDB4E2**

**TRA**

la società **Salerno Sistemi S.p.A.**, con sede legale in Salerno, alla Via Monticelli snc, C.F. e P. IVA 03453020657, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, avv. Mariarosaria Altieri, di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente **Committente**,

**E**

la società **CRC Post S.r.l.**, con sede legale in Napoli, alla Via Cupa Vicinale Terracina n. 11 – C.F. e P. IVA 06024901214, nella persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante, sig. Giancarlo Mondello, di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente **Società**,

**PREMESSO**

- che Salerno Sistemi S.p.A. rientra nel Gruppo Salerno Energia, la cui società capogruppo, Salerno Energia Holding S.p.A., è la stazione appaltante capofila della “*CUC del Gruppo Salerno Energia*”, giusta Convenzione del 01/02/2019, prot. n. 159/2019, e successiva modifica del 13/11/2019, prot. n. 1134/2019;
- che, in tale qualifica, Salerno Energia Holding S.p.A. ha indetto, per conto di Salerno Sistemi S.p.A., la procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. – CIG 8061460F3A, per l’affidamento del servizio di recapito, a mezzo posta ordinaria massiva e raccomandata con avviso di ricevimento, dei solleciti di pagamento emessi da Salerno Sistemi S.p.A.;
- che, nelle more dello svolgimento della suddetta procedura di affidamento, tuttora in corso, sono scaduti i precedenti rapporti contrattuali formalizzati da Salerno Sistemi S.p.A. per l’erogazione del servizio in questione, determinando un incremento della morosità dei clienti di Salerno Sistemi S.p.A., per effetto del mancato invio dei solleciti di pagamento;
- che, pertanto, non potendo ulteriormente sospendere/ritardare l’attività di sollecito dei pagamenti per le suddette motivazioni, con la Determina del Procuratore Speciale n. 26 del 16 ottobre 2020, Salerno Sistemi S.p.A. ha affidato, in via diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato ed integrato dall’art. 1 della L. n. 120/2020, il servizio di recapito postale, a mezzo posta ordinaria massiva e raccomandata con avviso di ricevimento, dei solleciti di pagamento da essa emessi nei confronti dei propri clienti morosi per fatture impagate, alla



società CRC Post S.r.l., mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario solo in via definitiva della suddetta procedura negoziata ancora pendente;

## **TANTO PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Premessa ed allegati**

La premessa, gli atti in essa richiamati, anche se non materialmente allegati, e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne rappresentano il primo patto.

### **Art. 2 – Oggetto**

Con la sottoscrizione del presente atto, la Committente affida alla Società, che accetta pienamente e senza condizione o riserva o eccezione alcuna, lo svolgimento del servizio di recapito postale, a mezzo posta ordinaria massiva e raccomandata con avviso di ricevimento, dei solleciti di pagamento emessi dalla Committente medesima nei confronti dei propri clienti morosi.

Tutti i plichi apparterranno alla fascia di peso compreso tra 0 e 20 grammi.

Il territorio di recapito è compreso prevalentemente entro i confini del Comune di Salerno e della relativa provincia ed, in via residuale, in quello nazionale/estero (circa il 20% dell'intero volume di corrispondenza oggetto dell'affidamento, stimato pari a n. 30.000 plichi).

In ogni caso, la Società dovrà curare la spedizione e il recapito di tutta la corrispondenza al destinatario finale, in Italia e all'estero, sia direttamente che attraverso Poste italiane (c.d. postalizzazione) in caso di non completa copertura del territorio come sopra specificato. Tale complessiva attività è ricompresa, in ogni caso, all'interno dei prezzi di cui al successivo art. 6.

Tuttavia, al fine di garantire alla Committente il rispetto effettivo degli standard qualitativi e dei tempi richiesti per la corrispondenza oggetto dell'affidamento, il quantitativo di corrispondenza gestibile con la postalizzazione non potrà essere superiore al 5% del suddetto volume totale.

Il servizio in oggetto viene affidato nelle modalità dell'Accordo Quadro con unico operatore economico, che rappresenta lo strumento contrattuale più adatto a disciplinare, nelle modalità di cui *infra*, il servizio in oggetto, consistente infatti in attività pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, individuate nel loro contenuto tecnico e nelle relative modalità esecutive, ma non nel loro numero e tipologia nè nella loro esatta localizzazione, definiti volta per volta dalle concrete esigenze della Committente.

Pertanto, con la formalizzazione del presente Accordo Quadro, la Società si obbliga a recapitare i lotti di corrispondenza che la Committente riterrà di affidare di volta in volta in base alle proprie specifiche esigenze, secondo le pattuizioni di cui al presente atto e nei limiti da questo fissati, senza alcun corrispondente obbligo in capo alla Committente di spendere l'intera somma di cui al successivo art. 6 (che rappresenta solo l'importo massimo spendibile) o di affidare l'intero quantitativo sopra indicato (che rappresenta solo una stima non vincolante). Ciò ancor più in considerazione della durata del presente affidamento come specificata al successivo art. 5.

Le condizioni di erogazione stabilite dal presente atto, compresi i prezzi fissati al successivo art. 6, restano fisse ed invariabili per tutta la durata del presente atto e sono stabilite in modo vincolante, per cui tra le Parti contraenti non saranno necessari successive negoziazioni o nuovi accordi in occasione dell'affidamento dei singoli lotti.





Eventuali servizi aggiuntivi e migliorativi, che, rientrando nella sua organizzazione standard del servizio, la Società vorrà mettere a disposizione della Committente nel corso dell'esecuzione del presente contratto, non comporteranno ulteriori oneri per la Committente, significando che gli stessi sono compresi nei prezzi di cui al successivo art. 6.

Rientrano parimenti nell'oggetto del presente contratto, sempre remunerati nei prezzi di cui all'art. 6, l'organizzazione, le forniture e le risorse tecniche, strumentali ed umane, necessarie per la perfetta esecuzione dell'attività.

### **Art. 3 - Organizzazione dell'attività – Modalità di esecuzione – Referenti delle Parti**

La Società dovrà provvedere al ritiro dei plichi presso l'indirizzo dello Stampatore, così come indicato dalla Committente attraverso il Settore Gestione Crediti, entro e non oltre 24 ore dalla e-mail contenente il file riepilogativo delle spedizioni commissionate.

La distinta di presa in carico della lavorazione dovrà riportare l'effettiva data ed ora di ritiro dei plichi. La Società dovrà provvedere al recapito della posta ordinaria e della posta raccomandata con avviso di ritorno A. R.

Il sistema di recapito richiesto dalla Committente dovrà consentire la tracciabilità della posta in consegna e la certificazione dell'avvenuta consegna: la Società, cioè, dovrà garantire alla Committente la possibilità di monitorare per ogni singolo invio la data di consegna, la data di recapito o la motivazione del mancato recapito. Non è richiesta la tracciatura solo per la quota di corrispondenza eventualmente affidata dalla Società al gestore del servizio universale (Poste Italiane S.p.A.), secondo quanto indicato al precedente art. 2.

Per la quota di corrispondenza, eventualmente affidata dalla Società al gestore del servizio universale (Poste Italiane S.p.A.), la stessa dovrà mettere a disposizione del Settore Gestione Crediti, comprensivo di tracer, della corrispondenza affidata a Poste Italiane S.p.A.

#### **3.1 Posta ordinaria (registrata):**

la Società provvederà a recapitare nella cassetta postale del destinatario le buste relative alla posta ordinaria. In caso di mancata consegna, è fatto obbligo di comunicare al Settore Gestione Crediti, in appositi spazi previsti sulla busta o sull'etichetta di reso, le motivazioni del reso. L'elenco di tali comunicazioni dovrà essere prodotto anche su supporto informatico entro 48 ore dalla mancata consegna e secondo tracciato record per consentire al Settore Gestione Crediti di comunicare notizie utili ai fini di una nuova consegna (obbligo di invio e-mail).

#### **3.2 Posta raccomandata A.R.:**


fermo quanto già precisato al precedente art. 2, sono a carico della Società la compilazione degli avvisi di ritorno e la loro unione alle relative buste, avendo cura di verificare la corrispondenza del destinatario fra cartoline e buste.

Gli avvisi di ritorno delle raccomandate A.R. dovranno essere forniti dalla Società stessa, remunerati nei prezzi di cui al successivo art. 6.

All'atto della consegna delle raccomandate, dovrà essere rilevata la data, l'ora e la firma per ricevuta da parte del destinatario o di persona abilitata/delegata (portiere, custode, marito, moglie, figlio, domestico, ...). Gli avvisi di ritorno dovranno essere, poi, consegnati al Settore Gestione Crediti entro 5 giorni lavorativi successivi all'avvenuta consegna.

#### **3.3 Avviso di giacenza (per le raccomandate a. r.):**

in caso di assenza del destinatario e dopo il II tentativo di consegna di cui al precedente art. 2, dovrà essere lasciato un avviso di giacenza, con il quale si informa che la raccomandata è disponibile per il



SALERNO SISTEMI S.p.A.

ritiro presso la sede della Società di cui al precedente art. 2, lett. e), che la Società dovrà mantenere per tutta la durata del presente affidamento.

Quivi, la corrispondenza sarà tenuta in giacenza per un periodo non inferiore a 21 giorni lavorativi. L'avviso di giacenza dovrà riportare altresì il numero di telefono [REDACTED] della Società (al fine di concordare un eventuale nuovo tentativo di consegna) e l'indirizzo della stessa e gli orari per il ritiro. Trascorso tale periodo, la Società dovrà segnalare al Settore Gestione Crediti come "non ritirate" le raccomandate che non sono state ritirate dal destinatario e dovrà riconsegnarle entro i successivi 5 giorni lavorativi al medesimo Settore Gestione Crediti.

#### 3.4 Gestione degli scarti di recapito e degli inesitati:

per scarti di recapito si intende la corrispondenza che non può essere consegnata in quanto alcuni elementi distintivi del destinatario (cognome, indirizzo, numero civico, località, ...) sono assenti o incompleti.

Una lettera è inesitata quando, a seguito dell'attività di recapito, si verifica uno dei seguenti casi: il destinatario è irreperibile, sconosciuto, deceduto, trasferito o la consegna della corrispondenza è stata rifiutata.

In tali casi, la Società dovrà:

- 1) segnalare prontamente con cadenza quotidiana gli scarti e gli inesitati al Settore Gestione Crediti a mezzo e-mail;
- 2) restituire al Settore Gestione Crediti gli scarti di recapito e gli inesitati unitamente al PFD degli scarti.

#### 3.5 Materiale ed attrezzature:

tutto il materiale e le attrezzature per la perfetta realizzazione dell'attività (per esempio, lettori ottici di codici a barre, password di accesso in remoto a portali per la consultazione dello stato di lavorazione delle singole richieste di recapito e relative istruzioni di consultazione, sacchi o contenitori per la raccolta della posta, avvisi di ritorno delle raccomandate A.R., ...) sono a carico della Società, remunerati nei prezzi di cui al successivo art. 6.

#### 3.6 Sciopero:

in caso di sciopero dei propri dipendenti, la Società sarà tenuta a darne comunicazione al Settore Gestione Crediti, in via preventiva e tempestiva. Nel caso lo sciopero si protragga oltre le 48 ore continuative, la Società è tenuta ad assicurare le lavorazioni dichiarate urgenti dal Settore Gestione Crediti.

La Società non sarà ritenuta responsabile unicamente per i ritardi derivanti da scioperi del gestore del servizio universale, limitatamente alla quota di corrispondenza che la stessa postalizzerà nel rispetto del limite massimo di cui al precedente art. 2.

Per la corretta gestione del presente contratto e per tutte le reciproche comunicazioni relative ad esso, le Parti hanno designato quali propri Referenti:

- per la Società, il sig. **Giuseppe Lanzara** (tel. 392.5879079, e-mail [g.lanzara@crcpost.it](mailto:g.lanzara@crcpost.it)), Referente fisso dedicato al Settore Gestione Crediti;
- per la Committente, il Direttore dell'esecuzione nominato nella Determina del Procuratore Speciale di cui alle premesse, **dr. Nazzareno Bardini** (tel. 089.727557, e-mail [nbardini@salernoenergia.it](mailto:nbardini@salernoenergia.it)), Responsabile del Settore Gestione Crediti, ed il RUP designato con la medesima Determina, **avv. Gabriella Sparano** (tel. 089.727594, e-mail [gsparano@salernoenergia.it](mailto:gsparano@salernoenergia.it)).



Pertanto, ogni richiesta o comunicazione avrà validità ed efficacia tra le Parti esclusivamente se provenienti ed effettuate tra i soggetti sopra indicati ed a mezzo i rispettivi punti di contratto.

#### **Art. 4 – Verifiche delle ~~condizioni~~ Penali**

La Committente potrà effettuare, a mezzo il Settore Gestione Crediti, ed anche a mezzo di test a campione con l'utilizzo di "buste civetta", verifiche circa l'effettiva esecuzione della lavorazione richiesta ed il rispetto delle condizioni esecutive di cui al presente contratto.

In caso di riscontrato mancato o inesatto adempimento delle suddette condizioni esecutive per cause addebitabili esclusivamente alla Società, verranno applicate le penali di seguito indicate, salva la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni eventualmente patiti dalla Committente per l'inesatta/non conforme esecuzione contrattuale e la valutazione negativa della Società ai fini di eventuali affidamenti futuri:

- 1) per ogni giorno di ritardata consegna (fino ad un massimo di 3 giorni) rispetto al termine fissato al precedente art. 2, lett. d): penale dello **0,5 per mille** dell'ammontare contrattuale di cui al successivo art. 6;
- 2) per ogni giorno di ritardata consegna (superiore a 3 giorni) rispetto al termine fissato al precedente art. 2, lett. d): penale dell'**1 per mille** dell'ammontare contrattuale di cui al successivo art. 6;
- 3) per ogni inesatto o mancato o non conforme adempimento a quanto dettagliatamente prescritto ai precedenti artt. 2 e 3: penale fissa di **€ 20,00**.

#### **Art. 5 - Durata – Recesso e risoluzione**

Per le motivazioni rappresentate in premessa, il presente affidamento decorre dalla data della sua sottoscrizione fino alla formalizzazione del rapporto contrattuale relativo alla procedura negoziata di cui alla medesima premessa, indipendentemente dalla somma effettivamente spesa rispetto all'importo massimo spendibile di cui al successivo art. 6 e salvo che questo non sia anticipatamente esaurito.

Pertanto, una volta formalizzato il contratto di appalto di cui alla pendente procedura di gara indicata in premessa, il presente affidamento cesserà di avere efficacia immediatamente ed automaticamente, senza necessità di formalismi o comunicazioni tra le Parti, e la Società riceverà il compenso per le prestazioni rese, correttamente e conformemente, fino a quel momento.

In caso di cessazione del presente affidamento per esaurimento dell'intero importo di cui al successivo art. 6, non è ammesso il rinnovo tacito.

La Committente ha la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualunque momento per sopravvenute ragioni tecnico – economico – organizzative, previa comunicazione scritta da inviare alla Società con un preavviso di **almeno 15 (quindici) giorni** e senza necessità di accettazione da parte della stessa o altro onere a carico della Committente.

Oltre che nei casi stabiliti dal codice civile e nei casi specificatamente previsti dal presente documento, il presente contratto si risolve nei seguenti casi e modalità:

- **di diritto**, qualora la Società:
  - a) incorra in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 o la Committente ne verifichi la sussistenza;
  - b) subisca la revoca o la decadenza della LIC/655/2008 e della AUG/1931/2008 (rif. <https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/elenco-operatori-postali-21-02-2020.pdf>);
  - c) violi il divieto di cessione di cui al successivo art. 7;

- d) ricorra a subappalto non autorizzato;
  - e) cessi ovvero sospenda l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto;
  - f) subisca la penale di cui al precedente art. 4, n. 1), per n. 3 (tre) volte;
  - g) subisca la penale di cui al precedente art. 4, n. 2), per n. 2 (due) volte;
  - h) subisca la penale di cui al precedente art. 4, n. 2), per n. 2 (due) volte;
  - **previa diffida ad adempiere** entro un termine minimo di 15 giorni, quando la Società:
    - a) non osservi gli obblighi contrattuali;
    - b) non esegua alcuna delle prestazioni del presente contratto;
    - c) effettui sostanziali violazioni degli obblighi assunti con la stipulazione del presente contratto.
- In ognuna delle ipotesi sopra previste, alcun compenso, indennità o altro spetterà alla Società oltre al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo compensazione con i danni eventualmente subiti dalla Committente.

#### **Art. 6 - Ammontare del contratto – Tracciabilità dei flussi finanziari – Split payment – Fatturazione elettronica**

L'ammontare complessivo del presente contratto, inteso come importo massimo spendibile dalla Committente tenendo conto di quanto indicato nei precedenti artt. 2 e 5, è pari ad € 20.000,00, oltre IVA come per legge, corrispondente ai seguenti prezzi unitari:

- € 0,68/plico per il recapito con posta ordinaria massiva 0/20 gr.;
- € 4,00/plico per il recapito con posta raccomandata a/r 0/20 gr.

**La corresponsione dei recapiti effettuati dalla Società secondo i suddetti prezzi unitari avverrà con cadenza mensile, previa rendicontazione delle attività effettuate nel mese di riferimento che la Società, preliminarmente alla fattura, dovrà emettere. Solo dopo la verifica e l'approvazione di detto documento da parte del Direttore dell'esecuzione ed il visto appostovi dal RUP, la Società potrà emettere la fattura, che dovrà riportare gli estremi del documento di rendicontazione, salva l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 4.**

La liquidazione del corrispettivo come sopra determinato avverrà, conformemente al D. Lgs. n. 192/2012, a 30 gg. data ricevimento fattura.

Il pagamento del corrispettivo avverrà ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), in osservanza della quale la Società si impegna a fornire, contestualmente alla formalizzazione del contratto, gli estremi del conto dedicato sul quale transiteranno i pagamenti relativi allo stesso, nonché le generalità ed il C.F. delle persone abilitate ad operarvi.

La Società, inoltre, si impegna a riportare in fattura il codice CIG contrassegnante il presente contratto (**Z7C2EDB4E2**), nonché assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla suddetta legge e si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - della provincia di Salerno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al predetto art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., l'affidamento si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 in materia di split payment, le fatture emesse dalla Società dovranno necessariamente essere conformi a tali nuove disposizioni.



Per eventuali ulteriori informazioni si fa rinvio al contenuto del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – Serie generale – del 3 febbraio 2015.

Ai sensi della L. n. 205 del 27 dicembre 2017, nota come Legge di Bilancio 2018, a partire dal 1° gennaio 2019, sussiste l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio italiano, fatta eccezione per coloro che applicano i regimi:

- forfettario, ai sensi dei commi 54-89, art. 1, legge 190/2014;
- dei minimi o regime di vantaggio, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011.

Pertanto, le fatture elettroniche emesse dalla Società nell'ambito del presente contratto dovranno essere emesse, secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, nel formato XML e trasmesse esclusivamente al seguente indirizzo PEC: [fattura.elettronica@pec.salernosistemi.it](mailto:fattura.elettronica@pec.salernosistemi.it).

Pertanto, le fatture predisposte e/o inviate con modalità diverse da quelle su indicate saranno considerate **non emesse**.

Inoltre, si chiede di trasmettere, unitamente al file in formato XML, anche la copia di cortesia del documento in formato PDF.

#### **Art. 7 – Varianti, cessione del contratto, subappalto**

Non è consentito apportare modifiche o varianti al presente contratto se non previamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento della Committente (**avv. Gabriella Sparano**), fermo restando comunque quanto fissato dall'art. 106 D. Lgs. n. 50/2016.

Non è consentito cedere il contratto a terzi.

La Società, in sede di offerta, ha manifestato la volontà di volersi avvalere del subappalto nei limiti del **40%**.

Pertanto, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, la Società dovrà depositare il contratto di subappalto presso la Committente **almeno 20 giorni prima** della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la Società trasmetterà altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ad esso dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica ed amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

La Società, che si avvale del subappalto, dovrà inoltre allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Committente non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, la Committente procederà a richiedere alla Società l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospenderà il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.





La Committente, infatti, provvederà al rilascio dell'**autorizzazione** al subappalto **entro 30 giorni** dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per le prestazioni rese in subappalto, la Committente provvederà ad effettuare il relativo pagamento alla Società, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art.105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di pagamenti effettuati alla Società, quest'ultima dovrà trasmettere alla Committente, **entro 20 giorni** dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. Il tutto nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Qualora la Società non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, la Committente sospenderà il successivo pagamento a favore della Società.

La Società è responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente, anche per i danni che dovessero derivare ad essa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

Il subappaltatore dovrà mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti, di ordine generale e speciale, prescritti per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Società, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti della Committente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

La Società è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

La Società si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

La Società si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla Committente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Committente stessa. In tal caso, la Società non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Committente né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

#### **Art. 8 – Obblighi di riservatezza**

La Società deve svolgere il presente contratto nel pieno rispetto delle norme deontologiche e professionali, con l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui verrà in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

La Società si obbliga, inoltre, a far rispettare detto obbligo anche agli assistenti o collaboratori o dipendenti di cui si avvale.

La Società, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che fossero dalla Committente comunicati, in virtù del presente contratto.



In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare dalla stessa.

#### **Art. 9 - Definizione delle controversie**


Per tutte le controversie, che potranno insorgere, in relazione al presente contratto, tra la Committente e la Società e che non trovano composizione bonaria tra le Parti, sarà competente il Foro di Salerno.

#### **Art. 10 - Trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati personali forniti dalla Società è disciplinato dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i. e dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR).

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, la Committente, quale Titolare di tale trattamento informa, pertanto, di quanto segue:

- il trattamento dei dati personali della Società o dei suoi collaboratori ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e in particolare di adempiere a quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale. Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento;
- i dati personali sono e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, da soggetti autorizzati ed istruiti in tal senso e sono conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità sopraindicate, in conformità alla normativa vigente e secondo quanto definito nel dettaglio nelle policy aziendali di Salerno Sistemi S.p.A. Oltre tale periodo saranno conservati, per esclusivi scopi di archivio storico aziendale, per un periodo di tempo illimitato. I dati trattati in forma elettronica sono gestiti su server ubicati nelle sedi di Salerno Sistemi S.p.A. la quale adotta tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all'interessato;
- il conferimento dei dati da parte della Società e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopraindicate; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento a stipulare il presente Contratto;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo né di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
- il Titolare del trattamento è Salerno Sistemi S.p.A., con sede in Salerno alla via Monticelli snc, nella persona del Legale Rappresentante;
- il Responsabile della Protezione dei Dati è l'ing. Carmine De Donato;
- la Società o i suoi collaboratori, in qualità di interessati per tale trattamento, potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, ecc.) rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati della Committente. Potrà inoltre proporre reclamo all'Autorità di Controllo italiana nelle modalità indicate sul sito internet del Garante.



SALERNO SISTEMI S.p.A.

**Art. 11 - Codice Etico**

Nell'esecuzione delle attività contrattuali dovranno essere rispettati i principi di cui al Codice Etico della Committente, consultabile sul sito: <http://www.salernosistemi.it> che la Società dichiara di conoscere, e dovranno essere applicate tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

La Società dovrà inoltre adeguare le modalità di svolgimento delle prestazioni ad eventuali specifici modelli di organizzazione e gestione adottati dalla Committente, divulgati tramite il menzionato sito, o di cui venga messa a conoscenza a cura della Committente stessa nell'ambito del perfezionamento o dell'esecuzione del contratto.

In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità della Società e/o di rinvio a giudizio e/o condanna per reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, sarà facoltà della Committente recedere dal contratto stesso e, nei casi più gravi (anche in caso di sentenza di condanna resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

**Art. 12 – Clausola finale**

Con la sottoscrizione del presente contratto, la Società dichiara di aver preso visione e di accettare, ove applicabile, quanto prescritto nel documento "Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure attuate per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro" (pubblicato sul sito istituzionale [www.salernosistemi.it](http://www.salernosistemi.it), nella sezione "Gare").

Letto, confermato e sottoscritto.

Salerno, \_\_\_\_\_ 2020

Firmato digitalmente da  
GIANCARLO MONDIELLO

**La Committente**  
**Salerno Sistemi S.p.A.**  
**avv. Mariarosaria Altieri**  
Firmato digitalmente da: Altieri Mariarosaria  
Data: 30/10/2020 13:28:44

Le Parti dichiarano specificamente, dopo attenta lettura, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., di non presentare nei confronti dell'art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente contratto.

C = IT  
**La Società**  
**CRC Post S.r.l.**  
**sig. Giancarlo Mondello**

**La Committente**  
**Salerno Sistemi S.p.A.**  
**avv. Mariarosaria Altieri**

Firmato digitalmente da: Altieri Mariarosaria  
Data: 30/10/2020 13:29:29

Firmato digitalmente da  
GIANCARLO MONDIELLO

O = non presente  
C = IT

